



**Unione Nazionale  
Enalcaccia  
Pesca e Tiro**

00182 ROMA - VIA LA SPEZIA, 35-1/A - CAS. POSTALE 4206 - TEL. 06 77.20.14.67 (R.A.) - FAX 06 77.20.14.56 - C.F. 80097130589  
E-Mail: presidenza@enalaccianazionale.it - www.enalaccianazionale.it

PRESIDENZA NAZIONALE

ROMA, 26 GEN 2015

Prot. **418**

Oggetto:

Accertamenti dei requisiti psicofisici.  
Richiesta di parere.

Gent.mo  
Sig. Fabrizio LENZI  
Delegato Regionale Enalcaccia P.T.  
per il PIEMONTE  
COLLEGNO - TO

Con riferimento a quanto richiesto con nota del 20 gennaio u.s., si ritiene che l'argomento sulla accettazione dei certificati che attestino l'idoneità relativamente al possesso dei requisiti psico-fisici richiesti, si basi sulla differenziazione tra l'esercizio svolto da un medico militare quale semplice professionista e quello svolto dallo stesso nell'ambito di una struttura (quella militare) abilitata per legge al rilascio della certificazione di che trattasi.

Poiché il certificato in parola, se rilasciato al di fuori della struttura suindicata, non è ritenuto valido (per il rilascio del porto d'armi) da talune Questure, la scrivente si adopererà presso gli organi centrali del Ministero dell'Interno al fine di definire la materia alla luce delle norme del TULPS (art. 35) e dei Decreti Ministeriali che hanno disposto in conformità.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE NAZIONALE  
(Avv. Lamberto Cardia)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

\*\*\*\*\*

Fa seguito alla circolare del 28 novembre 2014, relativa alla problematica del rilascio dei certificati medici di idoneità alla licenza di porto d'armi da parte dei medici della Polizia di Stato.

Come noto, il D.M. della Sanità 28 aprile 1998, che all'art. 3 prevede che il rilascio dei certificati in questione compete agli uffici medico-legali o ai distretti sanitari delle unità sanitarie locali o alle "strutture sanitarie" militari e della Polizia di Stato, era stato impugnato innanzi al T.A.R. del Veneto, che si era pronunciato a favore della sospensione cautelare del decreto.

Il 16 aprile 2014, il T.A.R. del Lazio, considerato che nei termini e nel modo previsti dall'art. 1, c. 1, dell'all. 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza per la discussione nel merito, lo ha dichiarato perento, con la conseguente reviviscenza del D.M. Sanità del 1998.

In data 22 dicembre 2014, il T.A.R. del Lazio, vista la nuova dichiarazione di interesse alla trattazione della causa presentata dai ricorrenti, ha revocato il precedente decreto di perenzione e disposto la reinscrizione del ricorso sul ruolo di merito.

Per quanto sopra, preso atto della nuova manifestazione di interesse al ricorso e in attesa della definizione del procedimento, si ritiene opportuno procedere alla sospensione della direttiva del 28 novembre 2014, nella parte in cui si evidenzia che i singoli medici della Polizia di Stato non possono rilasciare i certificati di idoneità, ferme restando le indicazioni in merito al rilascio dei certificati gratuiti agli appartenenti e loro familiari presso le strutture sanitarie della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE